



**COMUNE DI PALU' DEL FERSINA
GAMOA' VA PALAI EN BERSNTOL
PROVINCIA DI TRENTO**

**IN GESTIONE ASSOCIATA CON
COMUNE DI FIEROZZO - COMUNE DI FRASSILONGO - COMUNE DI PALU' DEL FERSINA - COMUNE
DI SANT'ORSOLA TERME - COMUNE DI VIGNOLA FALESINA
E LA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL**

DETERMINAZIONE

Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Lavori Pubb

Numero 108

di data 26/06/2025

**Oggetto: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA
SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI - PUNTO INFO E BAR
IN LOC. FROTTEA A PALU' DEL FERSINA - PNRR M1C3 - INVESTIMENTO
2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORGHİ" - LINEA DI AZIONE A "PROGETTI
PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED
ECONOMICA DEI BORGHİ A RISCHIO DI ABBANDONO E
ABBANDONATI" INTERVENTO 12 - CUP D62I22000010007.**

Assunta da:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E LAVORI
DI IRRI TCT
Roccabruna ing. Milena**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi degli art. 20 e 21 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



**Funded by the
European Union**
NextGenerationEU

OGGETTO: LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA PER LA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE E ALIMENTI - PUNTO INFO E BAR IN LOC. FROTTE A PALÙ DEL FERSINA - PNRR M1C3 - INVESTIMENTO 2.1 "ATTRATTIVITÀ DEI BORCHI" - LINEA DI AZIONE A "PROGETTI PILOTA PER LA RIGENERAZIONE CULTURALE, SOCIALE ED ECONOMICA DEI BORCHI A RISCHIO DI ABBANDONO E ABBANDONATI" INTERVENTO 12 - CUP D62I22000010007.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA E LAVORI PUBBLICI

Visto il Regolamento (UE) n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13/07/2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14/07/2021;

visto il Regolamento (UE) 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

visto l'art. 1, co. 1042, della L. n. 178/2020 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

visto l'art. 1, co. 1043, secondo periodo, della L. n. 178/2020, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

visto il co. 1044 dello stesso art. 1 della L. n. 178/2020, ai sensi del quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto;

visto il D.L. n. 77/2021, conv. con mod. dalla L. n. 108/2021 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure) e in particolare l'art. 8, co. 1, ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo, e l'art. 9 ai sensi del quale alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente;

visto il D.P.C.M. n. 169/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance), come modificato dal D.P.C.M. n. 123/2021, ed in particolare l'art. 26-bis del

D.P.C.M. n. 169/2019 sopra citato che ha istituito fino al 31/12/2026 presso il Segretariato generale l'Unità di missione per l'attuazione del PNRR, quale ufficio di livello dirigenziale generale straordinario che, nel rispetto degli indirizzi e delle direttive del Segretario generale, assicura il coordinamento e l'attuazione, anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;

visto la Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3), Misura 2 “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale” e, in particolare, l'Investimento 2.1 Attrattività dei Borghi;

visto il D.L. n. 80/2021, conv. con mod. dalla L. n. 113/2021 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia);

visto il D.L. n. 36/2022 (Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)) pubblicato nella G.U. n. 100 del 30/04/2022, come conv. con mod. dalla L. n. 79/2022;

visto il decreto del MEF del 06/08/2021 relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione titolare degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target;

visto l'art. 17 Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “Do no significant harm”) e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 (Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza);

visto la circolare MEF RGS n. 32/2021 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente), c.d. DNSH, e come aggiornata dalla circolare MEF-RGS n. 33/2022;

visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani ed il superamento del divario territoriale, l'inclusione di donne e giovani nella progettazione e realizzazione dei progetti, il rispetto della quota SUD e le relative modalità di controllo e verifica, nonché il rispetto delle previsioni dei decreti sui Criteri Ambientali Minimi (CAM);

visto l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 conv. con mod. dalla L. n. 108/2021, che dispone di “perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere” e di “promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10/02/2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12/02/2021, nonché dal PNC”;

considerato che il medesimo art. 47 al co. 4 stabilisce che tutte le stazioni appaltanti devono “assicurare una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all'occupazione giovanile e femminile”;

visto il D.M. 07/12/2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del Piano nazionale complementare (PNC) al PNRR);

visto la circolare MEF RGS n. 27/2022 (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR);

visto il D.L. n. 152/2021, conv. con mod. dalla L. n. 233/2021 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), e, in particolare, l'art. 33, ai sensi del quale si prevede l'istituzione del Nucleo PNRR Stato-Regioni;

visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

vista la nota n. 11495 del 25/03/2022 con la quale il Segretario generale ha manifestato l'interesse del Ministero ad avviare interlocuzioni con la Direzione Investigativa Antimafia al fine di stipulare un Protocollo d'intesa con la medesima per il contrasto alle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'utilizzo dei fondi destinati agli investimenti pubblici, volto a definire modalità di collaborazione mirate al rafforzamento delle attività di prevenzione e contrasto delle organizzazioni di criminalità organizzata, anche di tipo mafioso, nell'ambito delle procedure di appalto, autorizzazione, concessione e riconoscimento di benefici economici, anche relative agli interventi connessi al PNRR, in forza del quale la Direzione Investigativa Antimafia è individuata dal Ministero della cultura quale possibile destinataria dei dati personali acquisiti;

visto, altresì, il decreto del Segretario Generale n. 10 del 20/01/2022 (Modello di Governance per l'attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della cultura) che individua quale Struttura Attuatrice del citato investimento 2.1 il Servizio VIII (Attuazione PNRR e coordinamento della programmazione strategica) del Segretariato Generale, attribuendone le relative funzioni;

considerato che l'Investimento 2.1 "Attrattività dei borghi" ha un valore complessivo di euro 1.020.000.000,00 ed è ripartito in: euro 20.000.000,00 per la realizzazione del progetto "Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post Covid-19"; euro 420.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione A – Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono e abbandonati; nonché, euro 580.000.000,00 per la realizzazione della Linea di azione B – Progetti locali per la "Rigenerazione culturale e sociale dei Borghi storici", di cui 380 milioni di euro per i Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati dai Comuni da selezionare mediante l'Avviso pubblico e 200 milioni di euro quale regime d'aiuto, a favore delle micro, piccole e medie imprese, profit e non profit;

considerato che nella seduta del 15/11/2021 del Tavolo tecnico di confronto settoriale tra il Ministero della cultura con le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali coordinato dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie si è condiviso di attuare l'Investimento 2.1 "Attrattività dei Borghi" per la linea di intervento A mediante realizzazione di 21 progetti di particolare rilievo e significato (uno per regione o provincia autonoma), ciascuno di importo pari a 20 milioni di euro, i cui esiti sono stati trasmessi dal Direttore dell'Unità di Missione con la nota n. 19446 del 06/06/2022;

vista la lettera di intenti di data 15 marzo 2022 nella quale il Comune di Palù del Fersina – Palai en Bernstol manifesta l'intenzione di addivenire alla stipula di un protocollo di intesa sulla base dell'idea progettuale approvata e parte sostanziale ed integrante del presente provvedimento;

vista la deliberazione n. 356 di data 15 marzo 2022 avente ad oggetto "Candidatura del borgo di Palù del Fersina - Palai En Bersntol e contestuale approvazione dello studio di fattibilità da presentare al Ministero della Cultura in ordine all'attuazione PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 per l'"Attrattività dei Borghi" M1C3 turismo e cultura - Linea di Azione A - Progetti Pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei Borghi a rischio di abbandono e abbandonati";

visto il decreto del Segretario Generale del Ministero della cultura n. 453 del 07/06/2022 di assegnazione delle risorse all'approvazione dell'elenco complessivo di merito delle proposte ammesse a valutazione delle graduatorie regionali delle proposte finanziabili presente all'Allegato A dello stesso decreto, nel quale, tra gli altri, è individuato il Comune di Palù del Fersina, per il progetto - PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 "Attrattività Dei Borghi" Linea d'azione A, denominato "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi" (CUP D62I22000010007);

vista la nota acquisita al protocollo comunale n. 2384 di data 25/07/2022 nella quale il Ministero della Cultura (MiC) ha trasmesso il disciplinare d'obblighi, con invito alla sottoscrizione dello stesso da parte del Legale Rappresentante;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1480 di data 12 agosto 2022 avente a oggetto "Approvazione del "Disciplinare d'obblighi connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero della Cultura per il Progetto "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a sud delle Alpi" - CUP D62I22000010007" in ordine all'attuazione PNRR Missione 1 Componente 3 Investimento 2.1 per l'"Attrattività dei Borghi" M1C3 turismo e cultura - Linea di Azione A;

visto che si è addivenuti alla condivisione di un accordo con la Provincia di Trento per la collaborazione tra la Provincia stessa e il Comune di Palù del Fersina – Palai en Bersntol per l'attuazione del progetto, a finanziamento del PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 "Attrattività Dei Borghi" Linea d'azione A, denominato "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi";

visto che tale accordo è stato approvato dalla Giunta Provinciale di Trento con delibera n. 1912 di data 28 ottobre 2022;

visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 3 novembre 2022 si è:

- approvato lo schema di disciplinare d'obblighi trasmesso dal MiC con nota protocollo in entrata n. 2384 di data 25 luglio 2022, allegato parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione del Disciplinare d'obblighi di cui al precedente punto;

visto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 3 novembre 2022 si è:

- approvato lo "Schema di accordo di collaborazione tra la Provincia autonoma di Trento e il Comune di Palù del Fersina – Palai en Bernstol per l'attuazione del progetto, a finanziamento del PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 "Attrattività Dei Borghi" Linea d'azione A, denominato "La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi";
- autorizzato il Sindaco alla sottoscrizione dello schema di accordo tra il Comune di Palù del Fersina – Palai en Bersntol e la Provincia autonoma di Trento di cui al precedente punto;

preso atto che la Giunta comunale, con propria deliberazione n. 52 del 25/06/2025, ha provveduto ad approvare il progetto esecutivo afferente ai " *lavori per la realizzazione di una struttura per la somministrazione di bevande e alimenti, punto info e bar in loc. Frotten a Palù del Fersina - PNRR M1C3 - Investimento 2.1 "Attività dei borghi" - linea di azione A "Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati" intervento 12 - CUP D62I22000010007*", redatto dai seguenti professionisti per le parti di competenza, e visti gli elaborati lì richiamati:

- progettazione architettonica e impiantistica compresi gli elaborati DNSH/CAM a cura dell'arch. Giovanni Modena;
- progettazione delle strutture ing. Franco Decaminada;
- relazione geologica e geotecnica a cura del dott. Paolo Passardi;

dato atto che il progetto ha ottenuto preventivamente tutti i pareri, le autorizzazioni o i nulla osta

previsti dalla vigente normativa, mediante Conferenza dei servizi ai sensi dell'art. 16 della L.P. 23/1992 e dell'art. 4, c. 3 della L.P. 13/1997, tenutasi in seduta decisoria in data 11/02/2025;

considerato che il suddetto progetto si pone di proseguire gli obiettivi meglio specificati in premessa e di valorizzare il patrimonio pubblico comunale, rimandando al Capitolato speciale d'appalto e agli ulteriori elaborati progettuali per quel che concerne le caratteristiche specifiche dell'appalto e gli elementi essenziali del contratto;

preso atto che il suddetto progetto è stato opportunamente verificato ai sensi dell'art. 42 e della IV sezione dell'Allegato I.7 del D. Lgs. 36/2023 e successivamente validato dal Responsabile unico del progetto, come da verbale acquisito al protocollo n. 2626 del 25/06/2025;

preso atto che ai sensi dell'art. 7 della L.P. 2/2016 l'opera non è stata suddivisa in lotti non funzionali, poiché la suddivisione in lotti potrebbe essere di ostacolo a una corretta esecuzione dell'appalto, tenuto anche conto della tipologia di lavori, e in ogni caso, è consentita ampiamente la partecipazione delle piccole e medie imprese qualificate;

dato atto che l'amministrazione comunale ha peraltro stabilito di demandare – in forza della convenzione stipulata con la Comunità Alta Valsugana e Bersntol in data 03/01/2023, poi specificata dalla deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 3 dd. 09/02/2023 e dalle deliberazioni del Consiglio dei Sindaci n. 4 dd. 13/02/2023 e n. 25 dd 30/10/2023 e nel rispetto del Regolamento di funzionamento della Centrale stessa – l'effettuazione della fase di affidamento dell'appalto alla Centrale Unica di Committenza lì istituita presso il Servizio Patrimonio e Appalti;

dato atto che l'affidamento dovrà effettuarsi secondo principi di rotazione, concorrenza, trasparenza, non discriminazione e imparzialità nella valutazione delle offerte, assicurando un adeguato ed effettivo livello di competitività della procedura di selezione del contraente nonché il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, provinciale e nazionale, per quanto di competenza, in materia di contratti pubblici di lavori;

preso atto che il quadro economico relativo all'opera nel suo complesso reca un importo complessivo pari a € 1.077.400,00, di cui € 708.963,50 per lavorazioni (di cui € 690.963,50 per lavorazioni soggette a ribasso e € 18.000,00 per oneri della sicurezza) e € 368.436,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione e l'importo del quadro economico trova copertura nel bilancio di previsione corrente;

atteso che per la redazione del computo metrico estimativo è stato adottato l'Elenco prezzi della Provincia Autonoma di Trento 2024;

dato atto che i lavori inerenti all'appalto sono stati classificati dal progettista secondo la seguente suddivisione:

Categoria	OG 1: EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI
importo	€ 387.240,25
oneri sicurezza	€ 10.087,83
totale	€ 397.328,08
CCNL di riferimento ed eventuali CCPL integrativi	CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili)
CCNL di settore ed eventuali CCPL integrativi a titolo esemplificativo	CCNL EDILIZIA Aziende Artigiane (ANAEPA – CONFARTIGIANATO, CLAAI - Conf. libere associazioni artigiane italiane, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI) CCNL EDILIZA Aziende Cooperative (ACI-PL - Alleanza cooperative italiane Produzione Lavoro, AGCI PSL, ANCPL -

	LEGACOOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE) CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili) CCNL EDILIZIA Piccola e Media Industria (ANIEM CONFAPI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI) CCPL presente
--	---

lavorazioni non scorporate e ricomprese nella categoria prevalente per le quali è richiesta una speciale abilitazione:

lavorazione	Impianti termici e di riscaldamento (art. 1 comma 2 lett. c) DM 37/2008)
importo	€ 20.740,16
oneri sicurezza	€ 540,29
totale	€ 21.280,45
CCNL di riferimento ed eventuali CCPL integrativi	CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA – Federmeccanica
CCNL di settore ed eventuali CCPL integrativi a titolo esemplificativo	CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA – Federmeccanica CCNL AREA MECCANICA ARTIGIANATO – Confartigianato CCNL METALMECCANICA - Confcooperative

lavorazione	Impianti idrico-sanitari (art. 1 comma 2 lett. d) DM 37/2008)
importo	€ 27.605,14
oneri sicurezza	€ 719,13
totale	€ 28.324,27
CCNL di riferimento ed eventuali CCPL integrativi	CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA – Federmeccanica
CCNL di settore ed eventuali CCPL integrativi a titolo esemplificativo	CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA – Federmeccanica CCNL AREA MECCANICA ARTIGIANATO – Confartigianato CCNL METALMECCANICA - Confcooperative

CATEGORIE SCORPORABILI:

categoria	OS 18-A: COMPONENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO
importo	€ 69.270,64
oneri sicurezza	€ 1.804,54
totale	€ 71.075,18
CCNL di riferimento ed eventuali CCPL integrativi	CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA – Federmeccanica
CCNL di settore ed eventuali CCPL integrativi	CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA – Federmeccanica CCNL AREA MECCANICA ARTIGIANATO – Confartigianato CCNL METALMECCANICA - Confcooperative

categoria	OS30: IMPIANTI INTERNI ELETTRICI, TELEFONICI, RADIOTELEFONICI, E TELEVISIVI
importo	€ 73.418,84
oneri sicurezza	€ 1.912,60
totale	€ 75.331,44
CCNL di riferimento	CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA – Federmeccanica

ed eventuali CCPL integrativi	
CCNL di settore ed eventuali CCPL integrativi	CCNL METALMECCANICA INDUSTRIA – Federmeccanica CCNL AREA MECCANICA ARTIGIANATO – Confartigianato CCNL METALMECCANICA - Confcooperative

categoria	OS 6: FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI, METALLICI E VETROSI
importo	€ 161.033,77
oneri sicurezza	€ 4.195,03
totale	€ 165.228,79
CCNL di riferimento ed eventuali CCPL integrativi	CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili)
CCNL di settore ed eventuali CCPL integrativi	CCNL EDILIZIA Aziende Artigiane (ANAEPA – CONFARTIGIANATO, CLAAI - Conf. libere associazioni artigiane italiane, CNA Costruzioni, FIAE-CASARTIGIANI) CCNL EDILIZIA Aziende Cooperative (ACI-PL - Alleanza cooperative italiane Produzione Lavoro, AGCI PSL, ANCPL - LEGACOOP, FEDERLAVORO E SERVIZI – CONFCOOPERATIVE) CCNL EDILIZIA Aziende Industriali (ANCE - Ass. naz. costruttori edili) CCNL EDILIZIA Piccola e Media Industria (ANIEM CONFAPI, ANIEM CONFIMI, ANIER CONFIMI) <u>CCPL presente</u>

preso atto che con Decreto del Sindaco del Comune di Palù del Fersina n. 1/2025 del 12/02/2025 l'ing. Milena Roccabruna è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per l'intervento in oggetto;

considerato che ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 36/2023, non si ravvede l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo relativamente all'appalto in oggetto;

preso atto degli obblighi previsti dalla vigente normativa circa l'utilizzo di strumenti telematici per l'effettuazione di tutte le procedure di aggiudicazione, anche in ottemperanza alla parte II del Libro I del D. Lgs. 36/2023 in materia di digitalizzazione dei contratti pubblici, e visto che la piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata dagli Enti locali della Provincia Autonoma di Trento è Contracta;

Accertato che per l'affidamento dei lavori in oggetto, visto l'importo delle lavorazioni, si può ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 19 della L.P. 2/2016, dell'art. 40 comma 1 della L.P. 26/1993, del Titolo IV Capo V e degli artt. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020, con confronto concorrenziale da tenersi per via telematica sulla piattaforma Contracta con invito di almeno 5 Operatori Economici da selezionarsi fra quelli ritenuti idonei, in possesso delle qualificazioni minime necessarie, iscritti all'Elenco Telematico delle Imprese degli enti della Provincia Autonoma di Trento di cui all'articolo 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in possesso di specifica e consolidata esperienza nell'ambito di intervento, secondo il criterio di

aggiudicazione del prezzo più basso stabilito mediante il massimo ribasso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 sul valore a base di gara e soggetto a ribasso di € 690.963,50.

preso atto che lo scrivente procederà all'invio alla Centrale Unica di Committenza, secondo la procedura definita dal regolamento della stessa, dell'elenco degli Operatori Economici da invitare, selezionandoli nel rispetto dei principi di rotazione di cui alla deliberazione della Giunta Provinciale n. 307 dd 13/03/2020, fra quelli in possesso dei requisiti di partecipazione minimi necessari visti gli importi di cui al precedente paragrafo;

considerato che la stipulazione del contratto d'appalto avverrà nelle modalità stabilite dall'art. 18, comma 1 del D. Lgs. 36/2023, previo deposito da parte dell'aggiudicatario della documentazione contrattuale richiesta dal Comune;

visto che l'importo a base d'appalto permette l'utilizzo del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, stabilito mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara ai sensi degli artt. 50 comma 4 e 108 del D. Lgs. 36/2023;

considerato che per la partecipazione alla presente procedura non sarà fatta richiesta alle imprese invitate di apposita garanzia provvisoria, ai sensi dell'art. 53, comma 1 del D. Lgs. 36/2023;

tenuto conto che dovrà essere fatta richiesta di garanzia definitiva all'aggiudicatario ai sensi del combinato disposto dell'art. 53 comma 4 e dell'art. 117 del D. lgs. 36/2023, nelle percentuali lì previste e secondo le indicazioni del Capitolato speciale d'appalto;

considerato che, ai sensi dell'art. 23bis della L.P. 26/1993 e ss.mm.ii., si ritiene necessario richiedere all'aggiudicatario dei lavori la stipula di una polizza assicurativa a garanzia di possibili danni e di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori;

considerato che ai sensi dell'art. 40 della L.P. n. 26/1993 e dell'art. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012 9/84 Leg si applica l'esclusione automatica delle offerte anomale;

considerato che è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del D. lgs. 36/2023, fermo restando il divieto di affidamento a terzi dell'integrale esecuzione delle lavorazioni, nonché della prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente, nonché nei limiti del capitolato generale e del Capitolato speciale d'appalto;

visto che, in ogni caso e ai sensi dell'art. 119 comma 17 del Codice, le lavorazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura delle numerose e diverse lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro, anche al fine di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori e di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali;

preso atto delle modalità e delle tempistiche di pagamento dei corrispettivi previste dal Capo VII del Capitolato Speciale d'Appalto;

preso atto che ai sensi dell'art. 46 bis della L.P. 26/1993 è dovuta all'appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% dell'importo originario di contratto, subordinata all'avvenuta consegna dei lavori e alla costituzione dell'appaltatore di idonea e specifica garanzia fideiussoria;

preso atto che la stazione appaltante si riserva di avviare il contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D. Lgs. 36/2023, purché sussistano le ragioni di cui all'art. 17, comma 9 del medesimo Decreto e previa avvenuta verifica dei requisiti di gara;

tenuto conto che i tempi previsti per la realizzazione dei lavori in oggetto sono quelli definiti negli elaborati progettuali, nel Cronoprogramma dei lavori e nell'art. 36 del Capitolato speciale d'appalto, con durata prevista pari a 199 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna;

vista l'attestazione resa dalla Direzione lavori, opportunamente nominata, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) e b) dell'Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 sullo stato dei luoghi oggetto dei lavori, con riferimento all'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e all'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto che risultino sopravvenuti agli accertamenti condotti preliminarmente all'approvazione del medesimo progetto;

preso atto che non è previsto il sopralluogo obbligatorio sui luoghi di esecuzione dei lavori;

considerato che, in funzione dell'importo a base di gara e ai sensi della delibera 20 dicembre 2022, n. 621 dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), è dovuto da parte dei partecipanti un contributo pari a € 77,00 mentre da parte del Comune spetta un contributo pari a € 410,00;

dato atto che si applica quanto previsto in materia di rispetto dei principi DNSH (Do Not Significant Harm), rimandando ai relativi elaborati progettuali per ulteriori informazioni;

preso atto che per i lavori in oggetto va applicato quanto previsto dal Decreto Ministeriale 23 giugno 2022 n. 256 recante *“Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi”*;

considerato che l'intervento è finanziato per un importo pari a € 1.077.400,00 a valere sui fondi del “PNRR Missione 1, Componente 3, Investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” Linea d'azione A, denominato “La forza della minoranza: rinascita di un borgo di matrice germanica a Sud delle Alpi”;

richiamato l'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 in relazione alla promozione delle pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC;

visto l'art. 57 del D. Lgs. 36/2023 e l'All. II.3 del medesimo Codice, valutata la tipologia di attività lavorative previste a progetto, e considerato estremamente difficoltoso - proprio per la natura stessa delle attività da eseguirsi (opera pubblica di limitata entità e durata, consistente esclusivamente in lavorazioni edili e/o impiantistiche, ambiti lavorativi in cui è scarsissima la presenza di donne e data la necessità di dover operare all'interno di un cantiere edile soggetto agli obblighi in materia di sicurezza di cui al D. Lgs. 81/2008, il cui accesso è permesso esclusivamente a lavoratori opportunamente formati e addestrati e in possesso di adeguata esperienza in tale ambito lavorativo) – garantire la parità di genere del personale impiegato nel cantiere e ritenuto quindi, ai sensi dell'art. 1 comma 7 dell'Allegato, di escludere l'opera in oggetto dall'applicazione del vincolo di assunzione di personale femminile e, parimenti, confermare la completa applicazione del vincolo generazionale nei limiti minimi previsti dalla normativa (30%) relativi alle nuove assunzioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del contratto;

ritenuto inoltre non applicabile, data la tipologia di intervento (cantiere edile di entità e durata limitate), quanto prescritto dall'art. 57 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 36/2023 in merito alla stabilità occupazionale del personale impiegato nei lavori;

viste le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi per il personale coinvolto nella selezione dei soggetti realizzatori nell'ambito degli interventi a valere sul PNRR sia per quel che concerne il Comune che per quel che riguarda la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, che si occuperà in delega della fase di aggiudicazione delle opere, come di seguito richiamate:

- prot. n. 2624 dd 25/06/2025 rilasciata dal segretario comunale Oliviero Battisti e n. 2623 dd 25/06/2025 rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario Alessandra Groff del Comune di Palù del Fersina;
- ID n. 649843711, n. 649847497; n. 649846416, n. 649845603, n. 649846860 dd 26/06/2025, rispettivamente rilasciate da Milena Roccabruna, Responsabile Unico del Progetto, da Paoli Daniela, da Mauro Giovannini, da Claudio Lasta e da Nicola Obersoler, collaboratori del Servizio Edilizia Privata e Lavori Pubblici della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- ID n. 125731066 dd 25/06/2025, n. 125735675 dd 26/06/2025 e n. 125731190 dd 25/06/2025, rispettivamente rilasciate da: ing. David Fruet, Responsabile del Servizio Patrimonio e Appalti della Comunità; ing. Michela Baldessarini e dott.ssa Michela Mattivi, collaboratrici del Servizio Patrimonio e Appalti della Comunità.

considerato che andranno richieste in sede di offerta le attestazioni del rispetto degli ulteriori principi e delle condizionalità, le autodichiarazioni di assenza di conflitto di interessi dei partecipanti alla procedura di gara, le attestazioni del rispetto del principio DNSH ("Do No Significant Harm") ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 2020/852, le autodichiarazioni dei partecipanti alla procedura di gara dei dati necessari all'identificazione del "titolare effettivo";

visto l'importo a base d'appalto e visto l'art. 18, comma 10 del D. Lgs. 36/2023 e l'allegato I.4 del Decreto, l'affidamento è soggetto a imposta di bollo una tantum pari a € 120,00, da versare nelle modalità stabilite dalla normativa;

preso atto che si applica quanto previsto all'art. 5bis della L.P. 2/2016 in materia di incentivi tecnici, con particolare riguardo al comma 2 per quanto concerne lo svolgimento della fase di affidamento a cura della Centrale Unica di Committenza della Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

considerato che ai sensi della vigente normativa sulla tracciabilità finanziaria, è necessario associare all'appalto in oggetto un codice CIG, la cui acquisizione è demandata alla Centrale di committenza, che provvederà poi a trasmetterlo al RUP dello scrivente Ente al termine della fase di aggiudicazione;

considerato che è demandato altresì alla Centrale Unica di Committenza la nomina di proprio Responsabile per la fase di competenza;

preso atto degli obblighi di pubblicazione, previsti dal combinato disposto degli artt. 20 e 28 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e dell'art. 37 del D. Lgs. 33/2013, sul portale messo a disposizione dalla Provincia ai sensi dell'art. 4bis della L.P. 2/2016, raggiungibile anche attraverso apposito link riportato nell'area Amministrazione trasparente del sito web istituzionale dell'Ente;

considerato che gli oneri di pubblicazione soprarichiamati inerenti alla fase di aggiudicazione sono a carico della Centrale Unica di Committenza;

visti il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune, pubblicati sul sito istituzionale;

preso atto che le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento si applicano anche all'affidatario del presente provvedimento, obbligato al loro rispetto dal momento dell'avvenuta esecutività dello stesso, pena risoluzione del rapporto contrattuale;

visti:

- il Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con legge regionale di data 03/05/2018, n. 2, in particolare l'art. 126;
- il vigente Statuto comunale;
- il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L;
- il combinato disposto della L.P. 18/2015 e del D.Lgs. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.;
- la convenzione per la gestione associata e coordinata del servizio di Segreteria comunale e del Servizio tecnico (edilizia privata e lavori pubblici-gestione appalti), rep. n. 910 del 03/01/2023, sottoscritta tra la Comunità Alta Valsugana e Bersntol e i Comuni di Vignola Falesina, Frassilongo, Fierozzo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, e ss.mm. e integrazioni;
- il "Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi", approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 37 di data 12 novembre 2024, che ha individuato le attività di gestione, le modalità di preposizione ai Servizi e le competenze e responsabilità dei Responsabili di servizio e ha stabilito l'articolazione della struttura organizzativa della Comunità Alta Valsugana e Bersntol in n. 8 servizi tra cui il Servizio Edilizia Privata e Lavori Pubblici;
- il decreto del Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 213 del 23/12/2024 con cui l'ing. Milena Roccabruna è stata nominata Responsabile del Servizio Edilizia Privata e Lavori Pubblici;
- il decreto del Sindaco del Comune di Palù del Fersina n. 1 del 18/01/2023 con cui è stata nominata Responsabile del Servizio Finanziario la dott.ssa Alessandra Groff;
- il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione consiliare n. 5 dd. 15/03/2001 e ss.mm.;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 30/12/2024 con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027 e il Bilancio di previsione 2025 – 2027 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 1 del 08/01/2025 con cui è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2025, parte finanziaria e obiettivi gestionali da assegnare per l'anno 2025;

Accertata la propria competenza all'adozione della presente determinazione, ai sensi del Decreto del Presidente della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 213 di data 23/12/2024, in forza della gestione associata tra i Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina, Sant'Orsola Terme, Vignola Falesina e la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, e del PEG esercizio 2025.

Tutto ciò premesso,

DETERMINA

- 1) di dichiarare il presente atto "provvedimento a contrarre" ai sensi dell'art. 17 comma 1 del D. Lgs. 36/2023;
- 2) di prendere atto che il Comune prevede di effettuare i *"lavori per la realizzazione di una struttura per la somministrazione di bevande e alimenti, punto info e bar in loc. Frotten a Palù del Fersina - PNRR MIC3 - Investimento 2.1 "Attività dei borghi" - linea di azione A "Progetti pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati" intervento 12 - CUP D62I22000010007"* come definiti nel progetto esecutivo, redatto dall'arch. Giovanni Modena, dall'ing. Franco Decaminada e dal

dott. Paolo Passardi e approvato dalla Giunta comunale con propria delibera n. 52 del 25/06/2025, costituito dagli elaborati in tale provvedimento richiamati e recante un importo complessivo delle opere pari a € 1.077.400,00, di cui € 708.963,50 per lavorazioni (di cui € 690.963,50 per lavorazioni soggette a ribasso e € 18.000,00 per oneri della sicurezza) e € 368.436,50 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

- 3) di stabilire che l'affidamento dei lavori in oggetto, visto l'importo delle lavorazioni, avverrà mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art. 50 comma 1, lettera c) del D.Lgs. 36/2023, dell'art. 19 della L.P. 2/2016, dell'art. 40 comma 1 della L.P. 26/1993, del Titolo IV Capo V e degli artt. 63 del D.P.P. 11 maggio 2012, n. 9-84/Leg, e della deliberazione della Giunta provinciale n. 1475 del 2 ottobre 2020, con confronto concorrenziale da tenersi per via telematica sulla piattaforma Contracta con invito di almeno 5 Operatori Economici da selezionarsi fra quelli ritenuti idonei, in possesso delle qualificazioni minime necessarie, iscritti all'Elenco Telematico delle Imprese degli enti della Provincia Autonoma di Trento di cui all'articolo 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, in possesso di specifica e consolidata esperienza nell'ambito di intervento, secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso stabilito mediante il massimo ribasso ai sensi dell'art. 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023 sul valore a base di gara e soggetto a ribasso di € 690.963,50;
- 4) di demandare alla Centrale Unica di Committenza istituita presso il Servizio Patrimonio e Appalti della Comunità Alta Valsugana e Bersntol l'effettuazione della procedura di affidamento dell'appalto, in forza della convenzione stipulata con la Comunità stessa in data 03/01/2023, poi specificata dalla deliberazione n. 3 dd 09/02/2023 e nel rispetto del Regolamento di funzionamento della Centrale stessa, approvato con deliberazioni del Consiglio dei Sindaci n. 4 dd. 13/02/2023 e n. 25 dd 30/10/2023;
- 5) di stabilire che per la procedura in oggetto si applica quanto previsto dall'art. 5bis comma 2 della L.P. 2/2016 in tema di incentivi tecnici, accantonando tale somma (in misura non superiore allo 0,5% del valore stimato dell'appalto) all'interno del quadro economico delle opere;
- 6) di prendere atto che per la presente procedura va corrisposto all'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) un contributo pari a € 410,00 da parte del Comune;
- 7) di imputare la spesa di € 410,00, a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), derivante dal presente provvedimento al capitolo 9012 – Missione 5 – Programma 2 del bilancio di previsione corrente, che presenta idonea disponibilità, dando atto che la prestazione sarà eseguita entro il 31/12/2025;
- 8) di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al capitolo 9012 – Missione 5 – Programma 2 del bilancio di previsione corrente;
- 9) di stabilire che, ai sensi dell'art. 18, comma 1 del D.Lgs. 36/2023, il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante;
- 10) di disporre, a carico della Centrale Unica di Committenza, per le motivazioni in premessa, la pubblicazione del presente provvedimento sul portale messo a disposizione dalla Provincia ai sensi dell'art. 4bis della L.P. 2/2016;
- 11) di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile;
- 12) di dare atto che alla presente determinazione viene data pubblicità mediante affissione in elenco mensile sul portale telematico <https://albopaludelfersina.giscoservice.it>;

13) di disporre di inserire la presente determinazione nel registro delle determinazioni tenuto dall'ufficio di segreteria.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30/11/1992, n. 23, sono ammessi i seguenti ricorsi:

- ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento, entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Si richiamano, per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, la tutela processuale di cui agli articoli 119 e 120 dell'Allegato 1 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso al Tribunale Regionale Giustizia Amministrativa di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.